

STRATEGIA DI ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Execution and Transmission Policy



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
31/03/2008	CdA	Istituzione del Regolamento
18/03/2010	CdA	Aggiornamento
17/11/2011	CdA	Aggiornamento
28/01/2013	CdA	Aggiornamento
28/04/2014	CdA	Aggiornamento
22/12/2014	CdA	Aggiornamento
31/01/2017	CdA	Aggiornamento
20/07/2017	CdA	Aggiornamento
28/12/2017	CdA	Aggiornamento
18/10/2018	CdA	Aggiornamento
31/01/2020	CdA	Aggiornamento annuale – nessuna modifica significativa rispetto alla versione precedente.
08/06/2020	CdA	Aggiornamento con revisione criteri

Indice

1. PREMESSA	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
3. DESCRIZIONE GENERALE	6
4. FASI LOGICHE PER L'ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI.....	8
4.1. Scelta e ordinamento dei Fattori di Esecuzione	8
4.2. Scelta delle Sedi di Esecuzione.....	11
4.3. Selezione e scelta del broker per la strategia di Trasmissione degli ordini	18
4.4. Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini	23
4.4.1 Strategia di gestione degli ordini.....	24
4.4.2 Strategia di gestione degli ordini relativi a prodotti di terzi.....	24
4.5. Verifica e monitoraggio dell'Execution Policy.....	25
4.5.1. Monitoraggio dell'esecuzione alle migliori condizioni.....	25
4.5.2. Revisione della strategia di esecuzione.....	26
5. INFORMAZIONI SUI PRIMI CINQUE BROKER E SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE.....	27

1. PREMESSA

Il presente documento analizza, nel rispetto della Direttiva 2014/65/UE del Regolamento (UE) n.600/2014 ("MiFID II" e "MiFIR") e dei Regolamenti delegati (UE) 565/2017 e 576/2017, gli obblighi di best execution. Più in particolare, si farà riferimento a tutte le misure che la BANCA POPOLARE DI LAJATICO ha adottato al fine di garantire il miglior risultato possibile (c.d."best execution") ai propri clienti.

Definizioni:

- **cliente:** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 9 della MiFID II, è la persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*septies* del TUF, è il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;
- **gestore del mercato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-*bis*.7) del TUF, è il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
- **internalizzatore sistematico:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*ter*, si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
- **liquidity provider:** un'impresa di investimento che, operando unicamente in conto proprio con clientela diretta, si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta proposte di negoziazione di acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari.
- **market maker:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater* del TUF è una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti.
- **mercato regolamentato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-*ter*) del TUF, è il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;
- **negoziazione per conto proprio:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis* del TUF si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;
- **ricezione e trasmissione di ordini (RTO):** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*sexies* del TUF comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);

- **sede di esecuzione:** ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Regolamento Delegato UE 2017/565 s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità;
- **sede di negoziazione:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. c) del TUF si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- **sistema multilaterale di negoziazione (MTF):** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. a) del TUF si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
 - **sistema organizzato di negoziazione (OTF):** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. b) del TUF un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
 - **strumenti finanziari quotati:** si intende gli strumenti ammessi alla negoziazione o negoziati su una sede di negoziazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

In ambito europeo

- **MiFID II:** Direttiva 2014/65/UE “Markets in Financial Instruments Directive” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 (di seguito “MiFID II”) (Direttiva di 1° livello);
- Regolamento Consob 20307/2018;
- **Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione**, che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva
- **Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione**, che integra la MiFID II per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.

In ambito nazionale:

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);
- Regolamento Consob 20307/2018;
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 16190/2007.

3. DESCRIZIONE GENERALE

La direttiva MiFID II prescrive che le imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini rispettino l'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini degli stessi ad altre entità a fini di esecuzione, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e regolamento, delle dimensioni e natura dell'ordine, del market impact e degli altri costi impliciti o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (di seguito, i “fattori” dell'execution policy).

Tuttavia, ogni volta che ci sono istruzioni specifiche date dal cliente al negoziatore, quest'ultimo è tenuto ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni. In tal caso, si deve considerare che le stesse imprese di investimento abbiano soddisfatto i propri obblighi in materia di best execution per la parte dell'ordine alla quale si riferisce l'istruzione data dal cliente. Al contrario, l'intermediario non è sollevato dal rispetto dell'obbligo di eseguire alle condizioni migliori l'ordine ricevuto per quanto riguarda eventuali altre parti dell'ordine.

Inoltre, la medesima impresa di investimento non deve impedire che il cliente possa scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell'impresa stessa.

Le imprese di investimento devono istituire e attuare efficaci meccanismi per raggiungere il miglior risultato possibile (il riferimento è ai più generali execution arrangements). Più in particolare, va definita una precisa strategia di esecuzione degli ordini (order execution policy) che consenta ai negoziatori di ottenere la best execution per gli ordini ricevuti.

Di seguito si richiamano le principali caratteristiche della gerarchia dei fattori di *best execution*. Più in particolare quest'ultima:

- deve specificare per ciascuna categoria di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, etc.) le varie trading venues (mercato regolamentato, MTF, internalizzatore sistematico, altro fornitore di liquidità) dove l'impresa di investimento esegue gli ordini dei clienti;
- deve essere applicata a ciascun ordine dei clienti;
- deve individuare i fattori che influenzano la scelta delle sedi (prezzo, costi, etc.);
- deve assicurare di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile;
- deve essere rivista annualmente dall'impresa di investimento;
- deve ricevere il consenso preliminare dei clienti;
- può prevedere che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o MTF, informando i clienti di tale possibilità ed ottenendo un consenso preliminare esplicito.

Successivamente, le stesse imprese di investimento devono controllare l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione, e più in particolare dell'*execution policy*, in modo da identificare ed eventualmente correggere eventuali carenze della *policy* stessa. Più in particolare, gli intermediari devono valutare regolarmente se le sedi di esecuzione previste all'interno dell'*execution policy* assicurino il miglior risultato possibile per il cliente.

Inoltre, le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell'impresa in materia di esecuzione. Il raggiungimento della *best execution*, e il suo successivo review e monitoraggio, da parte di un intermediario si sviluppa attraverso una serie di passaggi logici. Le principali fasi possono essere così riepilogate:

1. Scelta e ordinamento dei fattori di esecuzione
2. Scelta delle sedi di esecuzione
3. Strategia di esecuzione degli ordini
4. Verifica e monitoraggio.

4. FASI LOGICHE PER L'ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

4.1. Scelta e ordinamento dei Fattori di Esecuzione

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. deve selezionare e attribuire un ordine di importanza ai fattori di esecuzione sopra richiamati (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione, market impact, altri costi impliciti) utilizzando specifici criteri per stabilirne l'importanza:

- le caratteristiche del cliente, compresa la classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

La responsabilità nel definire l'importanza dei fattori ricade sull'intermediario.

I fattori considerati rilevanti dalla normativa per il raggiungimento del "miglior risultato possibile" per il cliente sono:

- **Total Consideration**: è data dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione, comprensivi di commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:
 - Costi di accesso e/o connessi alle Trading Venues (Sedi di esecuzione);
 - Costi di Clearing e Settlement;
 - Costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;
 - Commissioni proprie dell'intermediario.

Tale fattore assume primaria importanza in particolare per la clientela retail, per la quale l'art. 45, comma 5, lettera a) del Regolamento Intermediari, stabilisce che, il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale.

È comunque possibile assegnare superiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un ordine, risultino maggiormente critici per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

- **Dimensione dell'ordine**: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione.
- **Probabilità di esecuzione**: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità dell'intermediario ad eseguire l'operazione in conto proprio e/o ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine.
- **Probabilità di regolamento**: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le

modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla Trading Venues di portare a "buon fine" le operazioni da regolare.

- Rapidità di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione della opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità di negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (*order driver* o *quote driven*, regolamentato o non, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione: per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell'operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in minuti o ore, lì dove con riferimento a un'azione quotata o liquida deve misurarsi in frazioni di secondo.
- Natura e altre considerazioni relative all'ordine: prodotti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione, ovvero prodotti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela che vanno trattati in modo particolare ai fini del best possibile result.

In particolare, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. attribuisce ai Fattori di Esecuzione sopraelencati uno specifico ordine di importanza considerando i seguenti Criteri di Esecuzione:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata che abbia richiesto un livello di protezione maggiore;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Sulla base dei fattori sopra indicati, la **BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. ha definito la propria strategia di esecuzione** (c.d. execution policy) che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti e per ciascuna tipologia di cliente, consente di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini.

Conseguentemente, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. ha provveduto a stabilire per le sedi di esecuzione prescelte meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine in relazione a:

- la qualità dei prezzi espressi su base duratura;
- le modalità di formazione del prezzo, nell'ambito di ciascuna di esse, verificando tempo per tempo la liquidità e lo spessore;
- costi e modalità di regolamento.

Per ogni singolo ordine, che non contenga indicazioni specifiche sulla sede di esecuzione, la selezione della stessa che consenta di ottenere la “best execution” per il cliente avverrà avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione (nell’ordine):

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell’esecuzione (corrispettivo totale);
- dimensioni e/o natura dell’ordine;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- velocità di esecuzione;
- ogni altra considerazione rilevante per una efficiente esecuzione dell’ordine.

Con riferimento ai clienti al dettaglio, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A., tra i fattori di esecuzione, conferisce importanza centrale al corrispettivo totale, composto da prezzo e costi (commissioni o spread e spese) associati all’esecuzione dell’ordine.

4.2. Scelta delle Sedi di Esecuzione

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. deve selezionare, sulla base dei fattori sopra richiamati e ordinati per importanza, le trading venues che faranno parte della sua execution policy e che permettono all'impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

Le possibili Trading Venues da inserire nella strategia di esecuzione sono:

- *sede di esecuzione*: ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Regolamento Delegato UE 2017/565 s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità;
- *sede di negoziazione*: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. c) del TUF si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- *mercato regolamentato*: ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-ter) del TUF, è il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;
- *sistema multilaterale di negoziazione (MTF)*: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. a) del TUF si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- *sistema organizzato di negoziazione (OTF)*: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. b) del TUF un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
- *internalizzatore sistematico*: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
- *market maker*: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater del TUF è una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. In particolare tali figure possono venire utilizzate per la negoziazione, anche sul mercato primario, di ETF.

Per quanto riguarda la fase operativa che porta alla scelta delle *trading venues*, l'intermediario non deve far riferimento alle *fees* e commissioni proprie dell'impresa di investimento di cui si dirà in seguito, ma principalmente al prezzo dello strumento finanziario ed ai costi relativi all'esecuzione dell'ordine.

Infatti, per valutare l'efficienza dei mercati bisogna far riferimento non solo alle qualità oggettive che le trading venues esprimono, cioè principalmente ai fattori prezzo e costo, ma anche ad altri fattori quali la liquidità, la probabilità di

esecuzione e il *market impact*. In tale fase l'intermediario deve analizzare le *trading venues* operative in Europa considerando i fattori scelti per la propria analisi ma non considerando le *fees* e le commissioni applicabili al cliente, come sopra ricordato. Al termine di tale analisi l'impresa di investimento sarà in grado di individuare le sedi di negoziazione che faranno parte della propria *execution policy*.

L'intermediario a cui vengono trasmessi gli ordini ha individuato varie sedi ("*execution venues*" o "*venues*") sulle quali poter eseguire gli ordini ricevuti dai clienti. Le *venues* individuate possono essere rappresentate da:

- a) mercati regolamentati;
 - b) sistemi multilaterali di negoziazione ("*MTF*");
 - c) sistemi organizzati di negoziazione ("*OTF*");
- nonché
- d) internalizzatori sistematici.

Nella scelta delle *venues*, l'intermediario prende in esame i seguenti elementi in ordine di importanza relativa:

- (a) la qualità dei prezzi espressi su base duratura;
- (b) le modalità di formazione del prezzo, nell'ambito di ciascuna di esse, verificando tempo per tempo la liquidità e lo spessore;
- (c) costi e modalità di regolamento, inclusa la presenza di sistemi di compensazione e il loro funzionamento.

In assenza di istruzioni particolari del cliente, l'intermediario esegue solitamente l'ordine – una volta ricevuto - sulla **venue di riferimento** (ossia la *venue* ritenuta più significativa in termini di liquidità e probabilità di esecuzione. Tuttavia, può, se le circostanze del caso (es. caratteristiche dell'ordine, condizioni presenti sulle diverse *venue*, ecc.) rendono tale soluzione preferibile nell'interesse del cliente:

- (i) eseguire l'ordine su una (o più) delle *venues* dalla stessa selezionate (ordini "*care*") – eseguendo solitamente l'ordine sulla *venue* di riferimento;
- (ii) utilizzare il proprio "*smart order router*" ("*SOR*") per definire la scelta delle sedi di esecuzione;
- (iii) trasmettere l'ordine ad un negoziatore terzo, il quale provvede all'esecuzione dell'ordine stesso nelle sedi di esecuzione da quest'ultimo individuate in base alla propria strategia di esecuzione degli ordini.

Nel caso in cui l'intermediario prescelto non sia aderente al mercato l'ordine verrà trasmesso ad un altro intermediario. In tal caso l'intermediario potrà decidere di gestire l'ordine direttamente oppure avvalersi dell'altro intermediario, che gestirà l'ordine in base ai principi contenuti nella sua *execution policy*.

Eventuali istruzioni specifiche del cliente in relazione a tali ordini prevarranno sulla normale strategia di esecuzione.

Nel caso in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso esplicito alla esecuzione dell'ordine al di fuori di una sede di negoziazione (ovvero un mercato regolamentato, un MTF o un OTF) sarà possibile eseguire gli ordini anche OTC (es. utilizzando market makers, liquidity providers, ecc..)

La **BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A.** garantisce la **Best Execution**, sulla base dei Fattori e dei Criteri di esecuzione sopra visti, trasmettendo gli ordini al broker selezionato in grado di eseguirli sul mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Banca, al fine di soddisfare nel miglior modo i requisiti di **Best Execution** previsti dalla MiFID ("Sedi di Esecuzione").

Tenuto conto di quanto stabilito nei paragrafi che precedono, ed in particolare dei fattori e dei criteri sopra indicati, la Banca seleziona l'intermediario a cui trasmettere gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione, delle metodologie adottate per l'individuazione della sede di negoziazione ritenuta più efficiente, della comprovata competenza ed esperienza, oltre che a seguito di opportune valutazioni relative al merito creditizio dello stesso.

La Banca, pertanto, trasmette gli ordini ricevuti dal cliente nel rispetto dei medesimi fattori e criteri citati, al Broker indicato per la relativa esecuzione.

Si elencano di seguito ulteriori informazioni sulla strategia di esecuzione, distinte sulla base della classe dello strumento finanziario.

A. Strumenti azionari ed ETF

Gli ordini relativi agli strumenti azionari italiani, intendendosi per tali azioni quotate nell'ambito dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, sono eseguiti prevalentemente su tali mercati, secondo quanto descritto in precedenza;

Con particolare riferimento agli strumenti negoziati su *venues* Giapponesi, Australiane o di Hong Kong, stante la rilevante differenza di fuso orario, l'ordine del Cliente deve contenere un'istruzione specifica in merito al prezzo e alla modalità di esecuzione. L'ordine viene inviato dall'intermediario prescelto al *broker* estero per la relativa esecuzione, il quale lo invia tempestivamente sul mercato, se è aperto, ovvero al momento di riapertura del mercato stesso (qualora, all'atto della ricezione dell'ordine, il mercato sia chiuso).

Per quanto riguarda gli ETF l'intermediario prescelto per la trasmissione dell'ordine può mostrare su richiesta un prezzo al cliente eseguendo l'operazione in conto proprio al di fuori di una sede di negoziazione (e quindi "OTC").

B. Strumenti obbligazionari

Gli ordini relativi agli strumenti obbligazionari quotati su MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-MTF Quote Driven e BMTF, sono eseguiti prevalentemente su tali mercati, secondo quanto descritto in precedenza.

Nel caso in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso esplicito alla esecuzione dell'ordine al di fuori delle *venues* sopra indicate sarà possibile eseguire gli ordini anche OTC. In tal caso l'intermediario può mostrare su richiesta un prezzo al cliente in modalità "*request for quote*" (RFQ) – e quindi nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio.

Se lo strumento non è negoziato in un mercato regolamentato o MTF, sarà possibile eseguire gli ordini soltanto OTC.

Gli ordini su obbligazioni quotate solo su Hi-MTF Order Driven sono indirizzati a tale sede di esecuzione, unica ad assicurare adeguate condizioni di liquidabilità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni per questa tipologia di strumenti finanziari.

A tal fine, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la Banca seleziona le seguenti sedi di esecuzione o “trading venues” (mercati regolamentati, MTF, market maker, internalizzatori sistematici) verso cui indirizzare gli ordini:

1. Azioni, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani ed ai sistemi multilaterali di negoziazione italiani

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni, Diritti di opzione; ETF, ETC; Obbligazioni convertibili; Warrants; Securitised Derivatives (Covered warrants e Certificates); Azioni o quote di FIA; Strumenti finanziari emessi da Special Investment Vehicles (SIV); Special purpose acquisition company (SPAC).	MTAA - Borsa Italiana; AIM - Borsa Italiana; ETFplus - Borsa Italiana; SeDeX – Borsa Italiana; MIV – Borsa Italiana; CBOE Europe Equities MTF CXE integrated book segment.);TAH - Borsa Italiana, ETLX.

AZIONI, CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, ALTRI TITOLI DI CAPITALE DI RISCHIO E I RELATIVI DIRITTI QUOTATI SU HI-MTF.

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio e i relativi diritti, quotati sul segmento azionario di HI-MTF Order Driven di Hi-MTF	Hi-MTF SIM – Hi.Mtf

AZIONI E STRUMENTI ASSIMILABILI ESTERI

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni inglesi	LSE
Azioni tedesche	Xetra - Deutsche Boerse
Azioni francesi	Euronext
Azioni olandesi	Euronext
Azioni belghe	Euronext
Azioni portoghesi	Euronext
Azioni spagnole	MCE Spagna
Azioni svizzere	SIX Svizzera
Azioni finlandesi	OMX Nordic Exchange
Azioni danesi	OMX Nordic Exchange
Azioni svedesi	OMX Nordic Exchange
Azioni norvegesi	OBX Oslo Bors
Azioni austriache	BAH - Wiener Boerse AG
Azioni greche	ASE Athens Stock Exchange
Azioni irlandesi	ISE Irish Stock Exchange
Azioni canadesi	TSE Toronto Stock Exchange
Azioni giapponesi	Tokyo Stock Exchange
Azioni di Hong Kong	The Stock Exchange of Hong Kong Ltd
Azioni di Singapore	SSGX Singapore Stock Exchange
Azioni australiane	Stock Exchange Sidney
Azioni Usa e strumenti simili ammessi alla negoziazione su Nyse, Nasdaq e Amex	NYSE, Nasdaq, Amex,OTC

1a. Titoli Azionari emessi da Banca Popolare di Lajatico Scpa

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni Emesse dalla Banca Popolare di Lajatico	Hi-MTF

2. Titoli di Stato ed obbligazioni ammessi o non alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione .

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Titoli di Stato e obbligazioni ammessi alla negoziazione su Mercati regolamentati o MTF Italiani	Mercati regolamentati: Mot, EuroMot, ExtraMot MTF: Hi-MTF, ExtraMot, Eurotlx, Bloomberg MTF(Bloomberg Trading Facility Limited) Bloomberg MTF
Titoli di Stato e obbligazioni trasmessi con istruzione specifica a Bloomberg MTF o quotati solo su tale sede	Bloomberg MTF "BMTF" (Bloomberg Trading Facility Limited)
Obbligazioni quotate sul segmento Order Driven di Hi-MTF	Hi-MTF

2a. Titoli Obbligazionari emessi da Banca Popolare di Lajatico Scpa

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Obbligazioni Emesse dalla Banca Popolare di Lajatico	Hi-MTF

La Banca POPOLARE DI LAJATICO non offre servizi di negoziazione relativamente a Strumenti Derivati quali Futures e options, che richiedono una marginazione.



La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione, quando, in particolari circostanze, ciò sia ritenuto necessario per assicurare la “best execution”, nonché di aggiungere o rimuovere dal suddetto elenco i Market Maker.

Gli ordini della clientela al dettaglio potranno inoltre essere eseguiti dal Broker in conto proprio in modo non sistematico per strumenti non trattati nelle Sedi di Esecuzione indicate o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione. In tale ultimo caso le operazioni saranno in ogni caso eseguite sulla base di “istruzioni specifiche” fornite dai clienti.

4.3. Selezione e scelta del broker per la strategia di Trasmissione degli ordini

Il Broker, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, può trasmettere, secondo la propria strategia di trasmissione degli ordini, un ordine del cliente ad un altro intermediario per la relativa esecuzione.

Il Broker garantisce l'accesso ai mercati comunitari ed extra comunitari potendosi avvalere di primari brokers internazionali. Sulla base della considerazione che ciascun mercato regolamentato di riferimento per ciascuna azione garantisca per la maggiore liquidità il miglior risultato possibile secondo l'ordine di priorità dei fattori di esecuzione definito in precedenza, la selezione degli intermediari negoziatori si fonda sulla capacità per gli stessi di avere accesso diretto a tali mercati.

La modalità di interconnessione con i broker è stata considerata dalle disposizioni Mifid un elemento determinante ai fini della scelta. E' stato pertanto selezionato il negoziatore interconnesso che accede direttamente ad un numero significativo di mercati regolamentati di riferimento per ciascuna azione quotata, garantendo in modo durevole il raggiungimento del miglior risultato possibile, sia in termini di total consideration, sia soprattutto di rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento.

La Banca trasmetterà gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione da questi adottate, tenendo conto e nel rispetto di quanto stabilito a proposito di Fattori e Criteri di esecuzione.

La Banca ha individuato una singola controparte (broker), a cui trasmettere gli ordini della clientela, a fini di esecuzione. Tale scelta costituisce l'esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l'analisi dei seguenti parametri:

- profilo di rischio della controparte
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- metodologie adottate per l'individuazione della sede di esecuzione più efficiente
- coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla BANCA
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento)
- corrispettivo del servizio fornito
- supporti informativi e operativi
- tipologia di interconnessione impiegata.

Il Broker principale utilizzato dalla Banca nel servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per l'anno 2020 è **EQUITA SIM**.

Di seguito si fornisce una lista delle principali venues cui Equita Sim ha accesso in via diretta:

Codice MIC	Descrizione	Tipologia	Tipologia di strumento
MTAA	Borsa Italiana - Mercato Telematico Azionario	RM	Azionario
ETFP	Borsa Italiana – Mercato telematico degli ETF, degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (“ETFplus”)	RM	ETF/ETC
MOTX	Borsa Italiana – Mercato telematico delle obbligazioni (“MOT”)	RM	Obbligazionario
MIVX	Borsa Italiana – Mercato telematico degli investment vehicles (“MIV”)	RM	Azionario
XDMI	Borsa Italiana – Mercato telematico degli strumenti derivati (“IDEM”)	RM	Derivati
XAIM	Borsa Italiana – AIM Italia/Mercato alternativo del capitale	MTF	Azionario
XMOT	ExtraMOT	MTF	Obbligazionario
MTAH	Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario (“TAH”)	MTF	Azionario
SEDX	Borsa Italiana – Mercato SeDeX	MTF	ETF/ETC
ETLX	EuroTLX SIM - EuroTLX	MTF	Obbligazionario
HMTF	HI-MTF SIM – Hi-Mtf	MTF	Obbligazionario
HMOD	HI-MTF SIM – Hi-Mtf “Order Driven”	MTF	Obbligazionario
HBOD	HI-MTF SIM – Hi-Mtf	MTF	Azionario
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND	RM	Derivati
CHIX	Cboe Europe Equities MTF – CXE Integrated Book Segment	MTF	Azionario
BMTF	BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED	MTF	Obbligazionario

Si fornisce inoltre una lista delle principali venues cui Equita SIM ha accesso in via indiretta:

Mercati Europei:

Descrizione
Aquis Exchange
Boerse Berlin Equiduct
Deutsche Boerse
Euronext Amsterdam
Euronext Brussels
Euronext Lisbon
Euronext London
Euronext Paris
Liquidnet Europe
London Stock Exchange
Nasdaq OMX Copenhagen
Nasdaq Stockholm
Nasdaq OMX Helsinki
Nordic Growth Market
Oslo Access
Oslo Bors
Sigma X MTF
Turquoise Exchange
Turquoise Plato Block Discovery
UBS MTF
SIX Swiss Exchange
Virtu Financial Ireland Limited SI
POSIT
BlockMatch
BATS
MCE Madrid
BAH Vienna
XATH Atene
XDUB Dublino
BATE Cboe Europe Equities MTF – BXE Integrated Book Segment

Mercati asiatici:

Descrizione
AU ASX
CHIX Australia
Tokyo SE
Hong Kong
Singapore SE
Credit Suisse Crossfinder
Daiwa Direct
DB Super Cross
ITG POSITNOW
BOA Merrill Lynch
ASX Centrepont
Instinet BLX

Instinet CBX
Nomura NX
CitiMatch
JPM MX
Goldman Sigma X - AU
Chi-X Hidden
UBS – Cross
Macquarie - Xen

Mercati americani:

Descrizione
Instinet CBX
ITG POSIT
JPM-X
Virtu MatchIt
Liquidnet H2O
MS Pool
UBS ATS
Citadel Connect
Jane Street
Virtu Equities Liquidity (VEQ)
BATS
EDGA
Nasdaq
National Stock Exchange
NYSE
NYSE ARCA
Virtu – Market Making
XTSE Toronto

La Banca, sempre al fine di realizzare il miglior risultato possibile per il cliente, si riserva la facoltà di trasmettere gli ordini, in determinati casi specifici, ad altri Broker, selezionati sulla base di criteri di efficienza dal punto di vista dei costi, di efficacia nella esecuzione/trasmissione degli ordini, di compatibilità della propria gerarchia di fattori con quella definita dalla Banca. L'utilizzo di un intermediario diverso da Equita Sim deve in ogni caso garantire la best execution per il cliente finale ed essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda gli ordini della clientela riferiti a strumenti finanziari trattati esclusivamente su uno specifico Internalizzatore Sistemático, la Banca ha deciso di darvi corso, nel caso essa sia aderente a tale sede di esecuzione.

Attualmente la Banca fornisce il servizio per i seguenti strumenti finanziari:

- azioni Belvedere S.p.A., trattate sull'internalizzazione sistemático IBIS, gestito da INVESTBANCA S.p.A..

Per tale servizio verrà utilizzato INVESTBANCA S.p.A. anche nel ruolo di broker, pur non essendo in presenza attualmente di una interconnessione telemática.

Gli ordini ricevuti su tali strumenti dovranno contenere le indicazioni specifiche della sede di esecuzione.

Per tali strumenti non possono essere applicati completamente i criteri esposti nel presente documento in quanto non sussiste la possibilità di selezionare differenti sede di esecuzione.

4.4. Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. dovrà verificare per ogni ordine inviato dai suoi clienti quali sia la trading venue, tra quelle inserite nell'*execution policy*, che assicuri il miglior risultato per il cliente.

In altre parole, per ogni ordine ricevuto dalla propria clientela il broker selezionato/negoziatore dovrà prendere in considerazione i fattori selezionati (prezzo, costo, velocità...) e le relative priorità assegnate nella sua strategia di esecuzione. Sulla base di tali informazioni dovrà verificare quale tra le trading venues incluse nell'*execution policy* assicuri al momento la migliore esecuzione. Soltanto dopo tale analisi l'ordine sarà inviato al mercato che risulti essere il migliore.

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. in ragione della propria operatività ha raggruppato gli strumenti finanziari in due macrocategorie:

a) AZIONI: Titoli azionari italiani ed esteri, obbligazioni convertibili, derivati quotati italiani ed esteri, warrant, covered warrant, certificates, ETF

b) OBBLIGAZIONI: Titoli obbligazionari e titoli di stato italiani ed esteri.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sono definiti, come sopra evidenziato:

- l'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A.) che determinano la scelta della sede di esecuzione/del negoziatore in grado di consentire alla Banca di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
- l'elenco delle sedi di esecuzione del broker selezionato per strumento finanziario;
- i criteri di selezione delle sedi di esecuzione applicato dal broker;
- l'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicati nell'esecuzione degli ordini.

Per le negoziazioni di strumenti finanziari denominati in divise diverse dall'Euro la Banca applica di norma il cambio rilevato sul mercato nella giornata dell'esecuzione dell'operazione, aumentato (in caso di acquisto) o diminuito (in caso di vendita) di un differenziale pari allo 0,10%.

Per le divise non negoziate dalle controparti con cui la Banca intrattiene comunemente operatività Forex o per la quale non vi è la piena convertibilità in Euro, lo spread nella misura dello 0,10% sarà applicato al cambio a cui la Banca ha effettivamente coperto l'acquisto/vendita di valuta (a titolo di esempio non esaustivo possono elencarsi tra le seguenti divise: rublo russo (RUB), corona islandese (ISK), yuan cinese (CNY), rupia indiana (INR), real brasiliano (BRL), ecc...)

Sempre per i titoli denominati in divisa diversa dall'Euro, il cambio eventualmente applicato per le singole operazioni amministrative (incasso cedole, dividendi, rimborsi titoli, etc.) sarà il Fixing ufficiale Bce del giorno stesso delle operazioni.

4.4.1 Strategia di gestione degli ordini

La Banca definisce e applica una strategia di gestione degli ordini dei clienti individuando misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto, sia ad ordini di altri clienti, sia agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette le disposizioni della clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
- tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti;
- informa il cliente al dettaglio su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

La Banca inoltre non fa un uso scorretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.

Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite i propri sportelli, canale telefonico(ove previsto), trading on line, ed eseguite trasmettendo le stesse ai broker autorizzati o negoziandole in conto proprio.

4.4.2 Strategia di gestione degli ordini relativi a prodotti di terzi

Per il collocamento di prodotti di terzi valgono le stesse norme di comportamento riportate nel paragrafo precedente. Tale attività viene svolta utilizzando i canali più appropriati a disposizione della Banca, per indirizzare le disposizioni di sottoscrizione/rimborso/switch:

- per i Fondi Comuni di investimento in collocamento diretto, verso l'SGR di gestione degli stessi;
- per le Sicav, verso l'intermediario tempo per tempo individuato (attualmente AllFunds Bank);
- per le polizze assicurative verso la compagnia di riferimento anche avvalendosi di appositi intermediari;
- per i Fondi Pensione verso l'SGR di gestione degli stessi;
- per le Gestioni Patrimoniali verso il gestore individuato (attualmente Cassa Centrale Banca).

4.5. Verifica e monitoraggio dell'Execution Policy

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. raccoglie e trasmette gli ordini della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono. Essa opera prevalentemente tramite sistemi di interconnessione diretta o tramite internet sui mercati regolamentati dove è aderente diretto e si avvale del canale telefonico per la raccolta degli ordini da tramitare sui mercati regolamentati internazionali o in presenza di istruzioni specifiche impartite dalla clientela professionale. Tutti gli ordini vengono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. è chiamata ad effettuare due tipologie di controlli:

1. monitoraggio sull'esecuzione ordini secondo la policy definita;
2. controllo annuale dell'execution policy (coerenza esterna).

Il primo tipo di controlli tende a verificare su base regolare se i contratti sono stati eseguiti rispettando l'execution policy. L'attività di monitoraggio può essere effettuata, per esempio, comparando transazioni simili sulla stessa execution venue, con lo scopo di verificare se la strategia di esecuzione sia stata applicata correttamente.

Al contrario, il secondo tipo di controlli tende a verificare almeno annualmente, se l'execution policy garantisce in maniera duratura il raggiungimento della migliore esecuzione. Più in particolare, l'investment firm dovrebbe verificare se è opportuno inserire nuove trading venues, oppure assegnare differenti livelli di importanza ai fattori selezionati per la best execution o modificare altri aspetti della strategia di esecuzione degli ordini.

4.5.1. Monitoraggio dell'esecuzione alle migliori condizioni

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. verifica l'efficacia della presente Policy ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Qualora il cliente ne faccia richiesta, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente Policy di esecuzione e trasmissione. Nel caso di scelta di un unico negoziatore è sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente inviato al broker selezionato, come conseguenza della preventiva valutazione della Banca sull'effettiva capacità di tali soggetti di garantire condizioni ottimali di negoziazione.

Nel caso del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della best execution è sempre della Banca, che ha la possibilità di rivalersi sul broker selezionato al fine di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa.

In particolare saranno sottoposti a verifica un adeguato numero di ordini effettuati nel corso di ogni trimestre oltre a tutti gli ordini di importo uguale o superiore a euro 500.000 (cinquecentomila).

Per gli strumenti finanziari per i quali la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. ha scelto un'unica execution venue sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato tramite quella sede, nel

presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione di garantire in modo duraturo il conseguimento del best possible result. Invece, nel caso in cui siano state selezionate più sedi di esecuzione, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. si impegnerà a dimostrare non solo che l'ordine sia stato eseguito in una delle sedi selezionate nell'execution policy, ma anche che la sede prescelta sia effettivamente stata in grado di consentire il raggiungimento best possible result.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e che costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, il titolo trattato, la dimensione dell'ordine (size), la velocità o la probabilità di esecuzione, la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del best possible result, a dimostrare la corretta applicazione del proprio sistema tariffario comunicato formalmente ex ante al cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali viene prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terzi (broker), la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i negozianti tengano a disposizione del raccoglitore i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l'idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino.

4.5.2. Revisione della strategia di esecuzione

La BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. si impegna a revisionare la propria strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, e comunque ogni qualvolta richiesto da mutate condizioni di mercato e allorquando siano mutate le proprie strategie di esecuzione. In particolare, sarà presa in esame ogni modifica rilevante, la cui relativa conoscenza sia necessaria per il cliente al fine di assumere una decisione appropriatamente informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi dell'impresa.

A tal proposito la BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. valuterà se le sedi di esecuzione identificate (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurino, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Nell'ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione, si provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

La revisione della strategia di esecuzione potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità nella propria execution policy;

- assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di Best Execution;
- modificare altri aspetti della propria strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte dalla BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A;
- includere nuove o differenti entità di riferimento (brokers) a cui trasmettere gli ordini ricevuti dalla clientela.

L'attività di revisione viene effettuata con cadenza almeno annuale dalla Funzione di Conformità che si avvale dell'Ufficio Finanza e Estero.

5. INFORMAZIONI SUI PRIMI CINQUE BROKER E SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE

Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Banca pubblica sul proprio sito internet una relazione (di seguito "**Top 5 Brokers Report**") nella quale, per ciascuna classe di strumenti finanziari:

- rende note le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti ai fini di esecuzione nell'anno precedente;
- pubblica una sintesi dell'analisi e delle conclusioni dell'esito del monitoraggio sulla qualità di esecuzione effettuata dalle imprese di investimento a cui ha trasmesso ordini di clienti l'anno precedente.

Le informazioni contenute nel Top 5 Brokers Report sono coerenti con gli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576.

Nel caso in cui abbia individuato un unico *broker* per la trasmissione di tutte le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, la Banca pubblica sul proprio sito internet esclusivamente un collegamento al Top 5 Brokers Report pubblicato dal *broker* sul proprio sito internet.